CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 26
Informativa

OGGETTO: **Attività produttive**.
Attività ricettive - Professioni turistiche.
Decreto 11 dicembre 2015 "Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione".
Integrazione alle circolari del Corpo nn. 45/04, 45/04bis, 52/04, 67/04, 57/07, 39/15 e 93/15.

Con il decreto di cui all'oggetto[1] relativo ai requisiti necessari per conseguire l'abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, previsto dall'art. 11, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014 n. 106[2], il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo articola la materia come di seguito:

- siti per i quali occorre una specifica abilitazione (art. 2);
- requisiti per l'abilitazione (art. 3);
- procedura ed all'esame per la specifica abilitazione (artt. 4 - 5);
- commissione d'esame (art. 6)
- elenco nazionale delle guide turistiche dotate di specifica abilitazione (art. 7).

Di particolare interesse per l'attività di vigilanza del personale operante è il contenuto **dell'art. 8 "Norme finali e transitorie"** e segnatamente:

1.Le regioni e le province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, organizzano gli esami di abilitazione per le guide turistiche per tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto ricadenti nel proprio territorio. Sino all'espletamento delle procedure abilitative di cui al precedente periodo, e, comunque, non oltre un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, le guide turistiche ***già in possesso*** *di abilitazione regionale o provinciale all'esercizio della professione possono, in via* ***esclusiva****, esercitare la propria attività professionale nel relativo ambito territoriale regionale in tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 2, comma 1. Tale disposizione cessa di avere efficacia nel caso in cui la regione o provincia autonoma non abbia avviato le procedure abilitative di cui al primo periodo nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.* ***Le disposizioni*** *del presente comma si applicano anche ai candidati che partecipano alle procedure di esame, volte al rilascio del titolo abilitativo di guida turistica, in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ove all'esito di tali procedure i predetti candidati conseguano il relativo titolo abilitativo.*
…omissis…

(1) G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016
(2) D.L. 31 maggio 2014, n. 83 Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (GU n. 125 del 31/5/2014) convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (G.U. 30/7/2014 n. 175).

Pertanto le guide turistiche già in possesso di abilitazione regionale o provinciale possono esercitare fino a non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto nell'ambito territoriale regionale, per il quale hanno conseguito l'abilitazione, in tutti i siti individuati nel decreto del 7 aprile 2015. Tale disposizione vale anche per coloro che comunque si abilitino alla professione di guida turistica con procedure in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto.

L'esame di cui al comma 1 dell'art. 8 del decreto in commento, per le guide turistiche in possesso della qualifica professionale o dell'abilitazione allo svolgimento della professione alla data di entrata in vigore del decreto, consiste in una selezione per titoli, che attesti la conoscenza dei siti presenti nella regione o nella provincia autonoma per cui la guida turistica ha fatto domanda; tale selezione potrà essere integrata da una prova tecnico-pratica in lingua italiana avente ad oggetto una simulazione di visita guidata, nelle regioni in cui l'abilitazione alla professione di guida turistica è stata predisposta su base provinciale.

Il Decreto 7 aprile 2015 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo elenca i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione dell'art. 3, comma 3 della legge 6 agosto 2013 n. 97[(3)] . Tali siti sono elencati nell'allegato A del sopraccitato decreto ed in particolare per la Regione Piemonte – Provincia di Torino:

TORINO
1864. Archivio di Stato
1865. Borgo e rocca Medievale Castello del Valentino
1866. Cappella dei Banchieri e dei Mercanti
1867. Cappella della S. Sindone
1868. Chiesa del Corpus Domini
1869. Chiesa di San Domenico
1870. Chiesa di San Filippo Neri
1871. Chiesa di San Francesco d'Assisi
1872. Chiesa di san Francesco da Paola
1873. Chiesa di San Giovannino
1874. Chiesa di Santa Cristina
1875. Complesso Salesiano
1876. Duomo – Chiesa di San Giovanni Battista
1877. Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea
1878. Mole Antonelliana e Museo del Cinema
1879. Museo Civico di Arte Orientale
1880. Museo della Resistenza
1881. Museo Egizio
1882. Museo Nazionale dell'Automobile
1883. Museo Pietro Micca
1884. Palazzo Carignano con Museo Nazionale del Risorgimento e Appartamenti del Legnanino
1885. Palazzo Chiablese
1886. Palazzo Madama e Museo Civico di Arte Antica
1887. Pinacoteca Agnelli e Lingotto
1888. Polo Reale: Palazzo Reale, Armeria Reale, Biblioteca Reale, Galleria Sabauda, Museo di Antichità
1889. Real Basilica di Superga e Reali Tombe

(3) L. 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013". (GU n. 194 del 20-8-2013) Art. 3, comma 3: *"3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio".*

1890. Real Chiesa di San Lorenzo
1891. Santuario della Consolata
1892. Santuario di Maria Ausiliatrice e Camerette di Don Bosco
1893. Villa della Regina

Alla presente circolare si allegano i decreti 11 dicembre 2015 e 7 aprile 2015 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, per un puntuale aggiornamento ed una corretta informazione all'utenza.

CSLV/cslv/RB

Addì, 14/03/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Ivo BERTI
(fimato in originale)

Allegato:

- Decreto 11 dicembre 2015 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- Decreto 7 aprile 2015 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 11 dicembre 2015
Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione. (16A01513)
(GU n. 47 del 26-2-2016)
Capo I
Disposizioni generali

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
Vista la procedura EU Pilot 4277/12/MARK con cui la Commissione Europea ha avviato una procedura di pre-infrazione rispetto alla normativa italiana relativa allo svolgimento della professione di guida turistica;
Visto l'art. 11, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,con cui e' stato modificato l'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, prevedendo che con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo siano individuati, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2015 recante "Individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97";
Rilevato che con riferimento ad un primo schema di decreto ministeriale recante "l'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere l'abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico nonché il procedimento di rilascio della stessa
abilitazione" era già stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 dicembre 2014;
Considerato tuttavia che in ragione dell'esigenza, manifestata da parte delle categorie interessate, di approfondire alcuni punti dello schema di decreto, si e' ritenuto opportuno sospendere l'iter procedurale volto al perfezionamento dell'atto;
Considerato che questo Ministero, all'esito di numerose riunioni, svolte anche in sede tecnica presso la Conferenza Unificata, ha apportato alcune modifiche al testo del decreto, limitatamente ai soli profili della disciplina del regime transitorio e della salvaguardia di taluni servizi di accoglienza del pubblico nell'ambito dell'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 novembre 2015, relativamente alla individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e al procedimento di rilascio dell'abilitazione;

Decreta:

Art. 1
Oggetto del decreto

1. Il presente decreto reca l'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere l'abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica in determinati siti, individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sentita la Conferenza Unificata, nonché il procedimento di
rilascio della stessa abilitazione.

Capo II
Individuazione dei siti

Art. 2
Individuazione dei siti

1. I siti per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica sono quelli individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata.
2. I siti italiani di particolare interesse storico, artistico o archeologico, puntualmente individuati dal decreto di cui al comma precedente, sono divisi per Regione in cui sono localizzati.
3. Ogni regione, nelle forme e nei modi di cui al successivo articolo 5, rilascia, per i siti individuati dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui al comma 1, localizzati sul proprio territorio, una specifica abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica.

Capo III
Requisiti necessari e relativa procedura per la specifica abilitazione

Art. 3
Requisiti per la specifica abilitazione

1. L'abilitazione specifica per l'esercizio di guida turistica per i siti individuati col decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata, di cui all'art. 2, comma 1, e' ottenuta mediante il superamento del relativo esame di abilitazione di cui all'art. 5.
2. Per partecipare all'esame di abilitazione e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:
   a. maggiore età;
   b. cittadinanza italiana o cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini extracomunitari in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;
   c. godimento dei diritti civili e politici;
   d. possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione Europea di provenienza della guida preveda un'abilitazione per lo svolgimento della professione;
   e. assenza di condanne passate in giudicato per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f. diploma di laurea triennale.
3. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda previsto dal bando di cui all'art. 4.

Art. 4
Procedura per il conseguimento della specifica abilitazione

1. Le regioni e le province autonome, mediante bando con cadenza almeno biennale, pubblicato con avviso pubblico e sul proprio sito istituzionale, procedono ad organizzare sessioni d'esame per il conseguimento della specifica abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico localizzati sul proprio territorio regionale.
2. Il bando di cui al comma 1 deve indicare le modalità ed i termini di presentazione della domanda da parte dei soggetti istanti e le modalità di espletamento della relativa istruttoria. Le domande da parte dei candidati possono essere inviate sia mediante i servizi postali o di corriere che tramite apposita procedura online che ogni regione deve prevedere.
3. Il bando di cui al comma 1 prevede, altresì, il pagamento, a carico del soggetto istante, di un contributo per le spese di espletamento delle relative procedure il cui importo e le relative modalità di versamento sono stabilite nel bando.

Art. 5
Prova d'esame

1. L'esame per il conseguimento della speciale abilitazione deve accertare la professionalità del candidato.
2. Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica. Per ogni prova può essere assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti e la prova si intende superata se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a punti 25.
3. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie:
a. nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana;
b. storia dell'arte italiana con particolare riferimento ai siti oggetto di domanda per la specifica abilitazione.
4. La prova orale consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta.
5. La prova tecnico-pratica consiste nella simulazione di visita guidata, in lingua italiana, su un sito dell'elenco a scelta della Commissione, anche mediante l'ausilio di un supporto multimediale.
6. L'esame di abilitazione si intende superato solo se sono superate tutte le prove previste.

Art. 6
Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame e' composta da:
a. un dipendente del Ministero, con profilo professionale almeno di funzionario, operante nei territori di riferimento, con funzioni di Presidente;
b. un docente universitario ovvero di istituto scolastico superiore di secondo grado competente per materia;
c. un esperto designato dalla regione o dalla provincia autonoma.
2. La Commissione, prima dell'esame, articola il programma di esame previsto dall'art. 5, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalità di valutazione delle prove.

Art. 7
Elenco nazionale delle guide turistiche dotate di specifica abilitazione

1. In caso di superamento della prova d'esame, il candidato consegue la specifica abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico presenti nell'ambito regionale in cui ha

sostenuto la prova. Tale abilitazione consente l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle guide turistiche dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, tenuto a livello nazionale dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. L'elenco nazionale di cui al comma precedente e' tenuto dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in formato elettronico ed e' alimentato dalle banche dati regionali.
3. Le regioni provvedono a fornire ai soggetti abilitati un apposito tesserino comprovante il possesso della specifica abilitazione.
4. Resta ferma la facoltà per lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici, che hanno in consegna siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, di istituire specifici servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto della normativa vigente.

Capo IV
Norme finali e transitorie

Art. 8
Norme finali e transitorie

1. Le regioni e le province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, organizzano gli esami di abilitazione per le guide turistiche per tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto ricadenti nel proprio territorio. Sino all'espletamento delle procedure abilitative di cui al precedente periodo, e, comunque, non oltre un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, le guide turistiche già in possesso di abilitazione regionale o provinciale all'esercizio della professione possono, in via esclusiva, esercitare la propria attività professionale nel relativo ambito territoriale regionale in tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 2, comma 1. Tale disposizione cessa di avere efficacia nel caso in cui la regione o provincia autonoma non abbia avviato le procedure abilitative di cui al primo periodo nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai candidati che partecipano alle procedure di esame, volte al rilascio del titolo abilitativo di guida turistica, in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ove all'esito di tali procedure i predetti candidati conseguano il relativo titolo abilitativo.
2. L'esame di cui al comma 1, per le guide turistiche già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della qualifica professionale o dell'abilitazione allo svolgimento della professione, ove prevista, e per i candidati che partecipano alle procedure di esame, volte al rilascio del titolo abilitativo di guida turistica, in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ove all'esito di tali procedure i predetti candidati conseguano il relativo titolo abilitativo, consiste in una selezione per titoli, che attestino la conoscenza dei siti presenti nella regione o provincia autonoma per cui la guida turistica ha fatto domanda. Nelle regioni in cui l'abilitazione alla professione di guida turistica e' stata predisposta su base provinciale, la regione può prevedere altresì lo svolgimento di una prova tecnico-pratica avente ad oggetto una simulazione di visita guidata, in lingua italiana, su un sito della regione scelto dalla Commissione, anche mediante l'ausilio di un supporto multimediale. Nel caso in cui l'abilitazione alla professione di guida turistica e' stata predisposta su base provinciale ed il soggetto interessato non abbia interesse ad esercitare la propria attività professionale nel relativo ambito territoriale regionale, l'esame di cui al comma 1 consiste in una selezione per titoli, che attestino la conoscenza dei siti presenti nell'ambito provinciale di riferimento, e che abilita esclusivamente, con riferimento ai siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art.

2, comma 1 del presente decreto, all'esercizio dell'attività professionale nel relativo ambito territoriale provinciale.
3. Nel caso in cui lo svolgimento dell'esame di cui al comma 2 sia effettuato mediante lo svolgimento di una prova tecnico-pratica, la regione o la provincia autonoma deve precisare nel bando i parametri di valutazione della prova ed i punteggi ad essi attribuiti, per un massimo di 100 punti.
4. Nel caso in cui lo svolgimento dell'esame di cui al comma 2 sia effettuato mediante una selezione per titoli, la regione o provincia autonoma deve prevedere, nel bando, i punteggi da assegnare ai singoli titoli posseduti, che devono essere i seguenti:
a) titoli o attestati conseguiti all'interno di percorsi formali e non formali di apprendimento che attestino la conoscenza dei siti presenti nell'elenco della regione e della provincia autonoma;
b) esperienza derivante dalle visite effettuate nei siti presenti nell'elenco della regione o provincia autonoma negli ultimi dieci anni, assegnando un punteggio per ogni visita svolta.
5. L'esame di cui al comma 2 si conclude con l'attribuzione di un punteggio e si intende superato se il candidato riporta almeno 70 punti sul massimo di 100 massimo attribuibili.
6. Ai fini dell'esame di abilitazione di cui al comma 2, le regioni e le province autonome possono avvalersi della commissione d'esame come prevista dall'articolo 6 del presente decreto. Per sostenere il predetto esame non e' richiesto, ai soggetti di cui al primo periodo del comma 2 del presente articolo, il possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 2, lettera f).
7. Dalla pubblicazione degli esiti degli esami di abilitazione di cui al comma 1, da effettuarsi sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo quanto previsto dall'art. 7, l'accesso ai relativi siti di cui all'art. 2 del presente decreto, per lo svolgimento della professione di guida turistica, e' consentito solo ai soggetti in possesso della specifica abilitazione.
8. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni relative al diritto di stabilimento per le guide turistiche.
9. Nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con la disciplina disposta dalle regioni a statuto speciale e province autonome stesse nell'esercizio delle rispettive competenze in materia.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.
Roma, 11 dicembre 2015

Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 62

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTA la procedura EU Pilot 4277/12/MARK con cui la Commissione Europea ha avviato una procedura di pre-infrazione rispetto alla normativa italiana relativa allo svolgimento della professione di guida turistica;

VISTO l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2013" che prevede, al comma 3, che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione;

VISTO l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della lelle n29 luglio 2014, n. 106;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2015, relativamente all'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione;

Decreta:

Articolo 1 – Oggetto del decreto.

1. Il presente decreto reca l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.

MINISTRO MiBACT

Articolo 2 – Individuazione dei siti

1. I siti per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica sono quelli previsti dall'allegato A, annesso al presente decreto. Tale allegato potrà essere aggiornato con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo adottato sentita la Conferenza Unificata.

2. I siti italiani di particolare interesse storico, artistico o archeologico, puntualmente individuati dall'allegato A, annesso al presente decreto, sono ripartiti a seconda della Regione o Provincia autonoma in cui sono localizzati.

3. Ogni Regione e Provincia autonoma per i siti di cui all'allegato A localizzati sul proprio territorio, rilascia una specifica abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica nelle forme e nei modi indicati dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, adottato d'intesa con la Conferenza Unificata.

Roma, 17 APR. 2015

IL MINISTRO

MINISTRO MiBACT

PIEMONTE

TORINO E PROVINCIA

Torino

1864. Archivio di Stato
1865. Borgo e Rocca Medievale Castello del Valentino
1866. Cappella dei Banchieri e dei Mercanti
1867. Cappella della S. Sindone
1868. Chiesa del Corpus Domini
1869. Chiesa di San Domenico
1870. Chiesa di San Filippo Neri
1871. Chiesa di San Francesco d'Assisi
1872. Chiesa di San Francesco da Paola
1873. Chiesa di San Giovannino
1874. Chiesa di Santa Cristina
1875. Complesso Salesiano
1876. Duomo – Chiesa di San Giovanni Battista
1877. Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea
1878. Mole Antonelliana e Museo del Cinema
1879. Museo Civico di Arte Orientale
1880. Museo della Resistenza
1881. Museo Egizio
1882. Museo Nazionale dell'Automobile
1883. Museo Pietro Micca
1884. Palazzo Carignano con Museo Nazionale del Risorgimento e Appartamenti del Legnanino
1885. Palazzo Chiablese
1886. Palazzo Madama e Museo Civico di Arte Antica
1887. Pinacoteca Agnelli e Lingotto
1888. Polo Reale: Palazzo Reale, Armeria Reale, Biblioteca Reale, Galleria Sabauda, Museo di Antichità
1889. Real Basilica di Superga e Reali Tombe
1890. Real Chiesa di San Lorenzo
1891. Santuario della Consolata
1892. Santuario di Maria Ausiliatrice e Camerette di Don Bosco
1893. Villa della Regina

Agliè

1894. Castello

Almese

1895. Villa romana e ricetto di San Mauro

Avigliana

1896. Chiesa di San Pietro

Buttigliera Alta

1897. Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso

MINISTRO MiBACT

Castel San Vincenzo

1854. Abbazia carolingia di San Vincenzo al Volturno

Macchia d'Isernia

1855. 31. Castello baronale

Monteroduni

1856. Castello Pignatelli

Pietrabbondante

1857. Area archeologica – loc. Calcatello

Rocchetta a Volturno

1858. Chiesa di Santa Maria delle Grotte

Venafro

1859. Museo archeologico di S. Chiara
1860. Teatro romano
1861. Anfiteatro Verlasce
1862. Museo nazionale di Castello Pandone
1863. Chiesa dell'Annunziata

MINISTRO MiBACT

Caravino
1898. Castello di Masino

Carignano
1899. Duomo di San Giovanni Battista e San Remigio

Carmagnola
1900. Abbazia di Casanova
1901. Chiesa e Collegiata dei Santi Pietro e Paolo

Chieri
1902. Chiesa di San Domenico
1903. Duomo di Santa Maria della Scala

Chivasso
1904. Duomo di Santa Maria Assunta

Ciriè
1905. Duomo

Exilles
1906. Forte

Fenestrelle
1907. Forte

Ivrea
1908. Cattedrale di Santa Maria
1909. Chiesa del Convento del San Bernardino
1910. Museo GARDA

Nichelino
1911. Palazzina di Caccia di Stupinigi

Moncalieri
1912. Castello

Novalesa
1913. Abbazia dei SS. Pietro e Andrea

Pinerolo
1914. Museo Nazionale dell'Arma di Cavalleria

Pont Canavese
1915. Chiesa di Santa Maria in Doblazio

Rivoli
1916. Castello e Museo d'Arte Contemporanea

San Benigno Canavese
1917. Abbazia di Fruttuaria

MINISTRO MiBACT

San Secondo di Pinerolo
1918. Castello di Miradolo

Sant'Ambrogio di Torino
1919. Abbazia di San Michele della Chiusa

Settimo Vittone
1920. Chiesa e Battistero di San Lorenzo

Susa
1921. Anfiteatro romano
1922. Cattedrale di San Giusto
1923. Chiesa di San Francesco
1924. Museo diocesano di Arte Sacra

Torre Pellice
1925. Tempio e Museo Valdese

Valperga
1926. Chiesa di San Giorgio e Castello a Valperga
1927. Santuario e Sacro Monte di Belmonte

Venaria Reale

1928. Borgo castello della Mandria
1929. Reggia

Verrua Savoia
1930. Fortezza

Villafranca Piemonte
1931. Cappella campestre di Missione

Villar Focchiardo
1932. Certosa di Montebenedetto

ALESSANDRIA E PROVINCIA

Alessandria
1933. Chiesa di S. Maria di Castello
1934. Museo Borsalino
1935. Palazzo Cuttica di Cassine

Acqui Terme
1936. Basilica dell'Addolorata
1937. Chiesa di S. Maria Assunta
1938. Cimitero Ebraico
1939. Museo Archeologico
1940. Piscina Romana

Bistagno

1941. Gipsoteca Monteverde

Bosco Marengo

1942. Chiesa di Santa Croce

Casale Monferrato

1943. Castello Paleologo
1944. Chiesa di San Domenico e chiostro .
1945. Convento agostiniano di Santa Croce con Museo
1946. Duomo di S. Evasio
1947. Palazzo Natta Vitta
1948. Sinagoga Israelitica

Cassine

1949. Complesso conventuale di S. Francesco

Castellania

1950. Casa Coppi

Gavi

1951. Forte

Novi Ligure

1952. Museo dei Campionissimi

Rivalta Scrivia

1953. Abbazia di Santa Maria

Serralunga Di Crea

1954. Sacro Monte

Serravalle Scrivia

1955. Area archeologica di Libarna

Sezzadio

1956. Abbazia di Santa Giustina

Spinetta Marengo

1957. Marengo Museum in Villa Delavo

Tortona

1958. Cattedrale di S. Maria Assunta e S. Lorenzo
1959. Museo Orsi
1960. Santuario Nostra Signora della Guardia

Volpedo

1961. Casa - Studio di Pellizza da Volpedo
1962. Pieve di San Pietro

MINISTRO MiBACT

ASTI E PROVINCIA

Asti

1963. Cattedrale di S. Maria Assunta
1964. Chiesa di San Giovanni
1965. Chiesa di San Pietro in Consavia
1966. Chiesa di San Secondo
1967. Cripta e Museo di S. Anastasio
1968. Palazzo Alfieri
1969. Palazzo Mazzetti

Albugnano

1970. Abbazia di Vezzolano

Cisterna d'Asti

1971. Castello

Cortazzone

1972. Chiesa romanica di S. Secondo

Montechiaro d'Asti

1973. Chiesa romanica dei SS. Nazario e Celso

Montiglio

1974. Chiesa romanica di S. Lorenzo

BIELLA E PROVINCIA

Biella

1975. Cattedrale di Santo Stefano
1976. Chiesa della SS. Trinità
1977. Chiesa di San Sebastiano
1978. Cittadellarte Fondazione Pistoletto
1979. Palazzo La Marmora
1980. Santuario e Sacro Monte di Oropa

Candelo

1981. Ricetto

Campiglia Cervo

1982. Santuario di San Giovanni di Andorno

Magnano

1983. Ricetto
1984. Chiesa romanica di San Secondo

Pray

1985. Fabbrica della Ruota

MINISTRO MiBACT

Sordevolo

1986. Monastero della Trappa

CUNEO E PROVINCIA

Cuneo

1987. Casa Museo Galimberti
1988. Cattedrale di S. Maria del Bosco
1989. Chiesa di San Sebastiano e museo diocesano
1990. Complesso monumentale e museale di S. Francesco

Alba

1991. Chiesa della Maddalena
1992. Chiesa di San Domenico
1993. Chiesa di San Giovanni
1994. Chiesa di San Giuseppe
1995. Duomo di S. Lorenzo
1996. Museo Civico Archeologico

Barolo

1997. Castello con WIMU Museo del Vino

Bastia

1998. Chiesa di S. Fiorenzo

Bene Vagienna

1999. Casa Ravera
2000. Museo Archeologico in Palazzo Lucerna di Rorà

Bra

2001. Chiesa di San Vittore a Pollenzo
2002. Chiesa di Santa Chiara
2003. Chiesa di Sant' Andrea
2004. Museo Civico Palazzo Traversa

Cherasco

2005. Chiesa di San Pietro
2006. Chiesa di Sant' Agostino
2007. Museo Civico Adriani
2008. Palazzo Salmatoris

Costigliole Saluzzo

2009. Palazzo Sarriod De la Tour

Garessio

2010. Certosa di Casotto

Govone

2011. Castello

Grinzane Cavour

2012. Castello

Fossano

2013. Castello Acaja
2014. Chiesa della Trinità

Lagnasco

2015. Castello Tapparelli d'Azeglio

Magliano Alfieri

2016. Castello

Manta

2017. Castello della Manta

Mondovì

2018. Cattedrale di S. Donato
2019. Chiesa della Missione

Monesiglio

2020. Castello

Prunetto

2021. Castello

Racconigi

2022. Castello

Revello

2023. Abbazia di Staffarda
2024. Cappella Marchionale
2025. Chiesa della Collegiata

Saliceto

2026. Castello

Saluzzo

2027. Castiglia
2028. Cattedrale di S. Maria
2029. Chiesa e chiostro di S. Giovanni
2030. Museo Casa Cavassa

Savigliano

2031. Monastero di S. Pietro
2032. Museo Civico e Gipsoteca Calandra
2033. Palazzo Muratori – Cravetta
2034. Palazzo Taffini d'Acceglio

Serralunga d'Alba

2035. Castello

Vicoforte
2036. Santuario

NOVARA E PROVINCIA

Novara
2037. Basilica di S. Gaudenzio e Cupola di Alessandro Antonelli
2038. Complesso della Cattedrale
2039. Complesso del Broletto

Ameno
2040. Santuario della Madonna della Bocciola

Arona
2041. Rocca Borromea
2042. Chiesa parrocchiale della Natività di Maria

Bellinzago
2043. Badia di Dulzago

Boca
2044. Santuario del SS. Crocifisso

Carpignano Sesia
2045. Castello-Ricetto
2046. Chiesa di San Pietro

Casalino
2047. Chiesa di San Pietro

Cerano
2048. Chiesa di San Pietro

Ghemme
2049. Castello e Ricetto

Momo
2050. Oratorio della Santissima Trinità

Oleggio
2051. Chiesa di San Pietro e Paolo

Orta San Giulio
2052. Basilica di S. Giulio
2053. Sacro Monte di S. Francesco

Pombia
2054. Chiesa di San Vincenzo in castro

Romagnano Sesia
2055. Abbazia di San Silvano
2056. Villa Caccia e Museo Etnografico della Bassa Valsesia

MINISTRO MiBACT

San Nazzaro Sesia

2057. Abbazia dei SS. Nazario e Celso

Sizzano

2058. Chiesa di San Vittore

Trecate

2059. Chiesa e Convento di San Francesco

VERBANIA E PROVINCIA

Verbania

2060. Chiesa della Madonna di Campagna
2061. Chiesa di San Remigio
2062. Palazzo Dugnani con il Museo del Paesaggio

Baceno

2063. Chiesa di San Gaudenzio

Baveno

2064. Battistero
2065. Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso

Brovello-Carpugnino

2066. Chiesa di San Donato

Cannobio

2067. Santuario della SS. Pietà

Domodossola

2068. Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio
2069. Palazzo Silva
2070. Sacro Monte Calvario

Ghiffa

2071. Sacro Monte SS. Trinità

Macugnaga

2072. Museo Casa Walser di Borca
2073. Museo della Montagna e del contrabbando

Mergozzo

2074. Pieve di San Giovanni

Santa Maria Maggiore

2075. Chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta

Stresa

2076. Palazzo Borromeo all'Isola Bella